


UFFICIO CENTRALE ODONTOIATRI
FNOMCeO

*Al Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

Si invia la “lettera aperta” al Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando, del Dr. Giuseppe Renzo, Presidente della Commissione per gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.



UFFICIO CENTRALE ODONTOIATRI
FNOMCeO

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

LETTERA APERTA

**AI MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
On. ANDREA ORLANDO**

OGGETTO: Schema di Decreto legislativo in materia di non punibilità per particolari tenuità del fatto

Quale Presidente della Commissione per gli Iscritti all' Albo degli Odontoiatri della Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi ed Odontoiatri, desidero sottoporre alla Sua attenzione alcuni problemi che riguardano strettamente la tutela della salute pubblica che potrebbero derivare dall'approvazione del decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto a norma dell'art 1 comma 1 lett m della legge 28/04/2014 n. 67.

La preoccupazione della professione odontoiatrica riguarda il tema della lotta all'esercizio abusivo della professione e la riforma dell'art 348 c.p. che , tra l'altro, è oggetto di un ddl già approvato dal Senato ed ora all'attenzione della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

In questi ultimi anni , anche sulla spinta di clamorosi casi portati giustamente all'attenzione dell'opinione pubblica di esercizio abusivo della professione odontoiatrica, si è venuto a creare un notevole allarme sociale considerando i danni gravissimi che l'esercizio abusivo della professione in campo sanitario, può arrecare alla salute dei cittadini e alla correttezza dell'assistenza odontoiatrica.

Tutti i nostri interlocutori Istituzionali, da tempo, riconoscono la necessità di prevedere un sistema di sanzioni più dissuasivo di quello attualmente stabilito nel vigente art 348 c.p. al fine di eliminare un reato particolarmente odioso, a volte favorito - non l'abbiamo mai

nascosto - da odontoiatri gravemente scorretti e su cui da tempo stiamo esercitando il nostro potere disciplinare riconosciuto dall'ordinamento.

Per questi motivi, devo rappresentare la preoccupazione della nostra professione per quanto potrebbe discendere dall'applicazione automatica di alcuni principi contenuti nel decreto legislativo in oggetto, recante disposizioni in materia di non punibilità per particolari tenuità del fatto.

Già molti cultori della materia hanno evidenziato che la normativa in corso di approvazione, potrebbe applicarsi anche al reato di cui all'art 348 c.p. considerato che le sanzioni attualmente previste sono certamente tenui e potrebbero essere superficialmente inquadrate fra quelle da depenalizzare demandandone la tutela soltanto alla sede civile.

Sono a conoscenza che nella riforma è previsto l'intervento dirimente del giudice che dovrà valutare in modo rigoroso la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento dell'autore ma mi preme sottolineare come sia ben difficile, anche in astratto, ritenere di particolare tenuità il reato di esercizio abusivo della professione che, invece, secondo le nostre aspettative, dovrebbe trovare una più rigorosa ed efficace risposta sanzionatoria anche a livello penale.

Una preoccupazione ulteriore emerge ed è quella del ruolo degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri che, a norma delle disposizioni del Codice Deontologico ma anche dell'art 8 della legge 175/92, devono intervenire per irrogare eventuali sanzioni disciplinari nei confronti dei legittimi esercenti l'odontoiatria che si prestano a favorire l'esercizio abusivo.

Questo ruolo potrebbe correre il rischio di essere ulteriormente avvilto se si pervenisse, da parte della giurisprudenza, a ritenere "tenue" il reato di esercizio abusivo della professione.

Come si potrebbe irrogare una sanzione dell'interdizione dalla professione per non meno di un anno, come previsto dall'art 8 della legge 175/92, se il reato di cui si tratta viene ad essere considerato fra quelli di particolare tenuità e di irrilevante pericolo sociale?

Ancora una volta le norme deontologiche antiche e cogenti della nostra professione corrono il rischio di essere irrisse e si verrebbe ad avvilire il ruolo che da sempre spetta agli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri di tutelare sia la salute pubblica sia i valori irrinunciabili della professione.

Sono certo che comprenderà i motivi che mi hanno indotto a scrivere questa nota che ho ritenuto di rendere pubblica, considerata la gravità del problema che mi piacerebbe poterLe rappresentare direttamente nell'ambito di un incontro che mi auguro possa accordarmi nei tempi e con le modalità che riterrà più opportuni.

Giuseppe Renzo
